



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TURATE

Via Giuseppe Garibaldi, 39 - 22078 Turate (CO)
Tel/fax 02/9688712 - COIC82100L@istruzione.it - COIC82100L@pec.istruzione.it

Prot. n. 26

Turate, 8 gennaio 2018

Alle famiglie degli alunni:
Classi 5^a scuola primaria
Tutte le classi scuola secondaria

OGGETTO: NUOVE NORME E ADEMPIMENTI PER L'USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI

Gentili genitori,

Il Parlamento ha approvato le nuove disposizioni in materia di uscita autonoma degli alunni. Questo è il testo dell'art. 19 bis del decreto legge n. 148/2017, introdotto dalla legge di conversione n. 172/2017, e rubricato "Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici":

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Dunque la responsabilità nel periodo di uscita dalla scuola viene spostata dagli operatori scolastici ai genitori, che dovranno valutare il grado di autonomia del figlio e il contesto ambientale del territorio relativo al tragitto da scuola a casa.

Nel documento di autorizzazione i genitori dovranno dichiarare che l'età del figlio, a loro avviso, consente che rientri a casa da solo, che il livello di autonomia del figlio è tale da poter giustificare un rientro non accompagnato, che il percorso scuola-casa è da considerare sufficientemente sicuro in quanto non richiede percorsi o attraversamenti particolarmente rischiosi e il bambino/ragazzo ha ricevuto chiare istruzioni sui comportamenti da adottare e quelli da evitare.

Se la famiglia sceglie di non autorizzare, rimane vigente la norma secondo cui i genitori o gli adulti da questi espressamente delegati devono essere presenti puntualmente presso il cancello della scuola per il ritiro degli alunni.

Anche se la nuova legge parla genericamente di "minori di 14 anni", il nostro Consiglio di Istituto suggerisce di non richiedere l'autorizzazione all'uscita autonoma per i bambini al di sotto dei 10 anni. Eventuali richieste particolari verranno esaminate singolarmente.

In allegato c'è il modello di autorizzazione aggiornato secondo le nuove norme; è disponibile anche sul sito del nostro Istituto, nella sezione MODULISTICA.

Chi desidera autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma del proprio figlio (sia regolarmente che in alcuni casi) dovrà compilare il modulo in ogni sua parte, apponendo la firma di entrambi i genitori ed allegando la fotocopia delle carte di identità.

Qualora non fosse possibile la firma di entrambi i genitori, l'unico genitore firmatario dovrà dichiarare che l'altro genitore è informato e concorda con la scelta effettuata, a norma delle disposizioni vigenti sulla responsabilità genitoriale (barrando l'apposita casella già predisposta in calce al modulo).

Alla luce delle nuove norme **la compilazione del modulo è obbligatoria per gli alunni che utilizzano lo scuolabus**, per la salita autonoma sul mezzo di trasporto.

Il modulo deve essere presentato **anche dalle famiglie che hanno già chiesto e ottenuto precedentemente l'autorizzazione**, poiché è stato modificato il regolamento di Istituto a cui il modulo precedente faceva riferimento.

Si prega di **consegnare il modulo compilato e firmato ENTRO GIOVEDÌ 11 GENNAIO** in modo che, effettuati i necessari controlli, le autorizzazioni possano essere valide da lunedì 15.

Si riporta l'estratto del Regolamento d'Istituto relativo all'uscita degli alunni così come modificato dalle nuove norme.

“All'uscita da scuola al termine delle lezioni gli alunni minorenni vengono affidati ai loro genitori (tutori). In caso di indisponibilità, i genitori/tutori possono delegare una o più persone maggiorenni di loro fiducia (ad esempio familiari o genitori di compagni di classe) a ritirare i figli in loro vece. Gli adulti delegati al ritiro devono essere comunicati dalla famiglia alla scuola fin dai primi giorni di lezione, e i loro nomi devono essere riportati sul diario scolastico per un'agevole reperibilità. E' opportuno che ogni alunno sia quotidianamente informato sulla persona incaricata del ritiro, in modo da poter dare indicazioni precise al docente che lo accompagna all'uscita.

Eventuali imprevisti devono essere sempre segnalati per tempo alla Segreteria. Per gli studenti iscritti al servizio scuolabus, che di norma all'uscita vengono accompagnati al pullman, i genitori/tutori dovranno sempre segnalare in anticipo qualora intendano non avvalersi del servizio. In quei casi si applicherà il regolamento sopra descritto.

Il ritiro degli alunni da parte delle famiglie avviene oltre il cancello della scuola. Solo per gli alunni delle classi prime della scuola primaria è consentito ai genitori o agli adulti da questi delegati di entrare nel cortile cinque minuti prima del termine delle lezioni per ritirare i propri figli. Durante l'uscita da scuola tutti gli adulti avranno cura di non intralciare l'uscita degli alunni, in particolare quelli diretti allo scuolabus, e di non ostacolare la rapida individuazione dei genitori da parte dei docenti incaricati della riconsegna.

E' richiesta la massima puntualità al momento del ritiro degli alunni. In caso di importanti e ripetuti ritardi al momento della riconsegna degli studenti, la scuola si riserva il diritto di segnalare il fatto alle competenti Autorità, e di richiedere alla famiglia il risarcimento dell'eventuale compenso aggiuntivo corrisposto al personale cui il minore rimane affidato in attesa della riconsegna.

A norma dell'art. 19bis del DL n.148/17 convertito alla L.172/17, i genitori (tutori) dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni, anche in caso di utilizzo dello scuolabus. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Per i minori di 10 anni l'autorizzazione all'uscita autonoma andrà richiesta solo in casi eccezionali, da valutare singolarmente.

In caso di uscita anticipata richiesta dalla famiglia non è consentita l'uscita autonoma: gli alunni dovranno comunque essere consegnati ai genitori/tutori o agli adulti da questi delegati.”

Rimango a disposizione per ogni chiarimento e vi saluto cordialmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angela Serena Ildos